



**Citta' di Termoli**  
**Provincia di Campobasso**

**ORDINANZA**  
**COPIA**  
**N. 66 del 10-04-2020**

**OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE LUNGOMARE NORD E SUD DI TERMOLI E DELLE RELATIVE AREE VERDI LITORANEE NEI GIORNI 12 E 13 APRILE 2020**

**IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE**

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019»;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

VISTE, inoltre:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 22 marzo 2020.

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 28 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 29 marzo 2020.

DATO atto che tra le regole imposte per scongiurare la diffusione dell'epidemia si prevede:

- il divieto di trasferimento o spostamento delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale ed in particolare fra comuni diversi, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

- il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

RINVENUTA la *ratio* dei predetti interventi nella finalità di ridurre le occasioni di possibile contagio non dovute a specifiche situazioni di particolare urgenza o a un effettivo stato di necessità;

EVIDENZIATO che:

- seppur in alcune circostanze, sul territorio comunale si è riscontrata la violazione dei divieti di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché di spostamento all'interno del territorio comunale;

- l'inosservanza delle richiamate misure da parte da parte di alcuni soggetti rischia seriamente di vanificare il contenuto delle disposizioni volte a contrastare il contagio da Covid-19;

OSSERVATO che, le misure prescrittive dettate per il contenimento del contagio da COVID-19, hanno comportato una severa limitazione nella circolazione delle persone, condizione questa che potrebbe indurre una parte della cittadinanza a violare le norme, ricercando spazi percorribili all'aperto soprattutto lungo le passeggiate dei lungomare Nord e Sud del comune di Termoli, e sulle spiagge;

VALUTATO che tale previsione potrebbe avere un elevato grado di realizzazione in occasione delle festività di Pasqua e di lunedì dell'Angelo, soprattutto se favorita da condizioni meteorologiche spiccatamente primaverili che potrebbero indurre uscite di singoli e di gruppi, raggruppamenti di persone in luoghi pubblici e privati e permanenza all'aperto per ragioni diverse da quelle rigorosamente previste dall'attuale quadro normativo e regolamentare;

RITENUTO che il verificarsi di tali circostanze determinerebbe, nella situazione attuale, un innalzamento incontrollato del livello di rischio di contagio, con gravi e negative ripercussioni sul fronte del contenimento dell'epidemia che, solo nelle ultime ore, sta dando lievi ed ancora instabili segnali di miglioramento;

VERIFICATO che l'art. 1, comm1 e 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 prevede che:

*Art. 1. Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19*

*1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.*

*2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:*

*a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;*

*b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;*

VALUTATO che la situazione già in essere sul territorio comunale costituisca il presupposto di fatto che legittima l'introduzione delle misure locali restrittive, ai sensi del richiamato art. 1 del D.L. 25/03/2020, n. 19;

RITENUTO, dunque, indispensabile, alla luce dell'ineludibile necessità di osservare rigorosamente il distanziamento sociale, unica forma efficace di riduzione del rischio di contagio, ribadire dettagliatamente il divieto di uscite ludiche, passeggiate, ritrovi, assembramenti e ogni altra svariata occasione di socialità;

CONSIDERATO, conseguentemente, necessario, interdire, dal 12 al 13 aprile compreso, la possibilità di frequentazione del lungomare Nord, della spiaggia, del marciapiede del lungomare Nord, dell'area

pedonale del lungomare Sud, delle aree verdi litoranee, al fine di evitare, come sopra descritto, passeggiate di singoli e/o di gruppi, potenziali raduni e/o ritrovi conviviali;

PRESO ATTO delle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità in ordine alle misure di prevenzione del contagio da Covid-19;

VISTO l'art. 107 del D. lgs n.267/2000;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

### **ORDINA**

per tutto quanto sopra dettagliatamente esposto, al fine di ridurre al massimo le occasioni di contagio e il rischio di ulteriore diffusione del COVID-19, fermi restando i divieti di cui ai D.P.C.M. adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, **dal 12 al 13 aprile compreso**:

- l'interdizione assoluta al transito pedonale, velocipedi ed acceleratori di velocità sul marciapiede/pista ciclabile del lungomare Nord di Termoli, dalla rotatoria dell'hotel Mistral (incrocio via C. Colombo/via Magellano), fino alla torretta (via Vespucci);
- l'interdizione assoluta al transito di ogni tipo veicolo sul lungomare Nord di Termoli dalla rotatoria dell'hotel Mistral (incrocio via C. Colombo/via Magellano), fino alla torretta (via Vespucci). Rimane garantito il rientro e l'uscita dei cittadini che abbiano l'accesso alle proprie residenze, domicili, o abitazioni in via C. Colombo, via Vespucci (ex SS 16), C.da colle della Torre e C.da Fucilieri, ed il transito delle circolari urbane ed extraurbane, dei mezzi di soccorso e delle forze di polizia;
- l'interdizione assoluta al transito pedonale lungo l'area pedonale e passeggiata del lungomare Sud di Termoli, che va dal lido "Buena vista social Club" al lido "Cala dei Longobardi", e dal "Circolo della Vela", all'ingresso del porto turistico.d. "Strada Parco";
- l'interdizione assoluta all'accesso su tutte le spiagge del litorale di Termoli da Sud a Nord;
- il divieto di stazionamento all'interno di tutte le aree verdi litoranee comunali e zone esterne alle carreggiate.

### **AVVISA CHE**

Il mancato rispetto delle misure previste nella presente ordinanza è punito con le sanzioni di cui all'articolo 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19.

### **INFORMA CHE**

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali.

Il Settore LL.PP., servizio Progettazione e servizio Manutenzione e Viabilità, dovrà provvedere al collocamento di transenne e della necessaria segnaletica stradale verticale almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'efficacia del presente provvedimento, in conformità al Nuovo codice della strada e al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, mantenendola in perfetta efficienza.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione:

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 (all. E) e dell'art. 4 Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 3 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, contro le ordinanze che dispongono la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministro dei Lavori Pubblici, entro il termine di giorni 60, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto.

La Polizia Locale e gli altri organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza e rese note a mezzo della segnaletica stradale.

#### **DISPONE**

- La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Termoli;
- La trasmissione di copia a:  
Prefetto della Provincia di Campobasso;  
Commissariato di Termoli;  
Comando Stazione dei Carabinieri di Termoli;  
Compagnia della Guardia di Finanza di Termoli;  
Comando di Polizia Locale di Termoli;  
Capitaneria di Porto di Termoli.

**IL DIRIGENTE DEL SEGRETERIA GENERALE**  
f.to DOTT. DOMENICO NUCCI

---

#### **COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

*sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

Termoli,

**IL DIRIGENTE DEL SEGRETERIA GENERALE**  
DOTT. DOMENICO NUCCI

---